



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.9 del 30/04/2016

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC)

L'anno duemilasedici il giorno trenta del mese di aprile alle ore 10:15 e seguenti, presso la solita sala del Comune di Giungano, convocato in seduta straordinaria con appositi avvisi n. prot. 1430 del 26.04.2016 e n.prot. 1454 del 28.04.2016, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio Comunale.

Al momento della trattazione dell'argomento in epigrafe sono presenti in aula i seguenti componenti:

	<i>Cognome</i>	<i>Nome</i>		<i>Presenti</i>
1	PALUMBO	Francesco	- SINDACO	SI
2	ORLOTTI	Giuseppe	- VICESINDACO	SI
3	VERDEVALLE	Carmelo		SI
4	VAINA	Serena		SI
5	GUIDA	Vincenzo		SI
6	RUSSOMANDO	Franco		NO
7	CORRADINO	Antonio		SI
8	AVALLONE	Virginia		NO
9	FRANCIA	Giuseppe		SI
10	COMUNALE	Massimo		SI
11	DI NAPOLI	Antonio		SI

Totale presenti: **9**; Totale assenti: **2**

Partecipa, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Luisa Mandara.

Il Presidente Cav. dott. Francesco Palumbo, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Sindaco-Presidente introduce l'argomento iscritto al n. 2 dell'o.d.g., avente ad oggetto: **"Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC) "**. Il Vicesindaco, assessore alle finanze ORLOTTI procede alla illustrazione della proposta di deliberazione, chiarendo che la modifica al regolamento IUC è dovuta alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, (Legge n.2015 del 2015).

Interviene il SINDACO, il quale afferma che la finanziaria per il 2016, prevedendo un blocco delle aliquote dei tributi locali è stata apprezzata dai cittadini e dalle Amministrazioni locali; aggiunge che il minor introito per i Comuni dovrà essere compensato da maggiori trasferimenti erariali, il Sindaco

ricorda che se lo scorso anno fossero state aumentate le aliquote dei tributi , quest'anno il gettito dei trasferimenti sarebbe stato maggiore, da qui, sostiene che in politica occorre essere lungimiranti.

Indi, atteso che nessun Consigliere ha chiesto di intervenire, Il SINDACO pone, poi, in votazione a scrutinio palese per alzata di mano la proposta di deliberazione con il seguente esito:

Presenti: 9
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuiti: 0

Pertanto

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: "**Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC)**";

RITENUTO di dover approvare la citata proposta, nelle risultanze formulate dal proponente; ASSUNTI i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché dall'art. 67, comma 9, dello Statuto Comunale;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'esito della superiore votazione

D E L I B E R A:

1) Di approvare l'allegata proposta di deliberazione, ad oggetto: "**Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC)**", nelle risultanze formulate dal proponente, che qui si intende integralmente trascritta;

2)Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione che ha sortito il seguente esito:

Presenti: 9
Votanti: 9
Favorevoli: 9
Contrari: 0
Astenuiti: 0

immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:

Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell' Imposta Unica Comunale (IUC)

IL VICESINDACO

PREMESSO che con deliberazione C.C. n.17 del 22.07.2014, dichiarata immediatamente esecutiva, il Comune di Giungano ha approvato il Regolamento Comunale per la disciplina della IUC (Imposta Unica Comunale) ai sensi dei commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013;

che con successiva delibera di Consiglio Comunale n. 2 del 20.03.2015 ha modificato l'art. 22 rubricato "Riduzioni per le utenze domestiche" del titolo IV Capitolo 4;

RITENUTO di dover apportare ulteriori modifiche al citato Regolamento comunale a seguito delle novità introdotte in tema di IMU e TASI dalla legge di Stabilità per il 2016 (legge n.208 del 2015), in particolare relativamente al capitolo 2 dedicato all'IMU e 3 dedicato alla TASI:

1) ART.5 ALIQUOTE

Inserimento comma 5

5. *Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n.431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%;*

2) art.4 ESENZIONI

Modifica lettera h) come segue:

h) I terreni agricoli sono esenti da Imu in quanto il Comune di Giungano è compreso nell'elenco di cui alla circolare del Ministero dell'Economia e Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

inserimento lettere l) e m) come segue:

l) *le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;*

m) *una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso.*

3) art.11 bis-ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO AI PARENTI

Inserimento come segue:

1. *La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:*

- *il contratto di comodato sia registrato;*
- *il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.*

2. *Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.*

3. *Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.*

Relativamente al capitolo 3 dedicato alla TASI:

1)ART.1 PRESUPPOSTO D'IMPOSTA

Modifica comma 1 come segue:

1. *Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9.*

2)art.3 SOGGETTI PASSIVI

Sostituzione come segue:

1. *Soggetto passivo è chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 1 del presente regolamento.*
2. *In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.*
3. *Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura del 10 % dell'ammontare complessivo della TASI dovuta sulla base delle condizioni soggettive ed oggettive del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare; la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.*
4. *L'imposta a carico del soggetto diverso dal titolare del diritto reale, ad eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie A1, A8 e A/9, non è dovuta nel caso in cui l'unità immobiliare occupata sia adibita ad abitazione principale dall'utilizzatore e del suo nucleo familiare e questi vi abbia stabilito la dimora abituale e la residenza.*
5. *In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.*
6. *In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.*
7. *Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.*
8. *L'ex coniuge cui il giudice ha assegnato la casa coniugale, nell'ambito di una procedura di separazione o divorzio, è titolare di un diritto di abitazione sulla medesima, per cui è soggetto passivo relativamente all'intero immobile indipendentemente dalla relativa quota di possesso; resta inteso che qualora l'assegnazione riguardi un immobile che i coniugi detenevano in locazione, il coniuge assegnatario è soggetto passivo per la sola quota di tributo dovuta come locatario.*

3) Art. 3 BIS ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO A PARENTI

Inserimento come segue:

1. *La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:*
 - *il contratto di comodato sia registrato;*

- *il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.*
- 2. *Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1, A/8 e A/9.*
- 3. *Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23..*

4) Art. 3 TER ASSIMILAZIONI ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE

Inserimento come segue:

1. *Sono assimilate all'abitazione principale:*

a) una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica;

c) fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

d) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

e) un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Le assimilazioni di cui dalle lettere da a) ad e) non si applicano per le abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8-A/9.

5) Art. 7 DETRAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI **Aggiunta lettera a al comma 1** come segue:

2.f Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto lo Statuto Comunale;

P R O P O N E

1. La premessa costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di apportare al Regolamento per la disciplina dell'imposta unica comunale (IUC), approvato con delibera di C.C. n.17 del 22.07.2014 e successivamente modificato con delibera di C.C. n. 2 del 20.03.2015, le modifiche indicate in premessa, alla luce della nuova normativa introdotta dall'art. 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.218 (Legge di Stabilità per il 2016);
3. Di stabilire che le modifiche al nuovo Regolamento per la disciplina della IUC entrano in vigore dal 1 gennaio 2016;
4. Di delegare il Responsabile del Servizio Finanziario a trasmettere copia della presente delibera e della modifica del Regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro 30 giorni dalla data di esecutività;

5. Di pubblicare nuovamente il Regolamento per la disciplina della IUC, così come modificato, sul sito istituzionale del Comune di Giungano;
6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL VICESINDACO
(Cav. Giuseppe Orlandi)

Pareri resi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267/2000 e dell'art. 67, comma 9, dello Statuto Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE

Giungano, li 26.04.2016

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
(Dr. Fabio Serafini)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Non richiesto, perché la presente delibera non comporta impegno di spesa e/o diminuzione di entrata

PARERE DI CONFORMITA'

Vista la superiore proposta di deliberazione, si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla conformità alla legge, allo Statuto ed ai regolamenti.

Giungano, li 26.04.2016

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Maria Luisa Mandara)

Delibera C.C. n. 9 del 30.04.2016

Oggetto: **“Modifica Regolamento Comunale per la disciplina dell’ Imposta Unica Comunale (IUC)”**

Il presente verbale viene così approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
(Cav.dott. Francesco Palumbo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara

PUBBLICAZIONE

Si attesta, su conforme dichiarazione del dipendente addetto, che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna per la durata di 15 giorni all’Albo Pretorio informatico presente sul sito istituzionale <http://www.comunegiungano.gov.it> (art. 124 D.Lgs. n. 267/2000, art. 32 L. n. 69/2009).

Dalla Residenza Comunale, li **03.05.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara

ESECUTIVITA’

Certifico che la presente deliberazione è esecutiva il giorno **30/04/2016**

Dopo il decimo giorno dalla pubblicazione (Art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000)

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale, li **03.05.2016**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Maria Luisa Mandara